

Associazione CATHA

Registrato al N. 10218 Mod. 3°

in data 28 GEN. 2014

Firma per delega del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)

STATUTO



Art. 1. Costituzione e denominazione

1. E' costituita un'Associazione denominata "CATHA" con sede in Perugia, Via Campo di Marte 14.
2. La durata è fissata dalla data dell'atto costitutivo a tempo indeterminato.
3. L'Associazione Culturale CATHA non ha scopi di lucro ed è: apartitica, apolitica, aconfessionale, non sindacale, multiculturale, indipendente.
L'Associazione promuove lo studio della civiltà etrusca e supporta la divulgazione per lo sviluppo sostenibile della conoscenza delle proprie origini da parte di un pubblico più vasto.
4. L'idea ispiratrice è nata dalle scoperte emerse dagli scavi eseguiti dall'ing. Luciano Vagni negli spazi sottostanti la Cattedrale di S. Lorenzo a Perugia, a cui hanno fatto seguito studi approfonditi da parte dello stesso che hanno consentito di comprendere e definire il "principio di corrispondenza" che è alla base della conoscenza del popolo etrusco.

Art. 2. Scopi e finalità

Gli scopi che l'Associazione si propone sono: promuovere e sviluppare iniziative di carattere educativo e culturale volte a studiare e a diffondere la conoscenza delle civiltà etrusca, dando avvio alle attività nei settori CULTURA, Sviluppo Turistico/Economico, Etica e Lavoro, richiamando l'attenzione di liberi cittadini, studenti, ricercatori, istituzioni pubbliche, imprenditori per approfondire la conoscenza della civiltà che è alle origini della cultura occidentale e mettere nella giusta evidenza gli elementi di contatto, le analogie, le corrispondenze che si intravedono fra gli Etruschi e le popolazioni da essi discendenti.

Per il conseguimento di tali finalità verranno indetti convegni, seminari, corsi di studio, visite guidate, ricerche in sito, dimostrazioni e sperimentazioni volte ad accrescere la conoscenza sulla civiltà etrusca, eseguiti sia in modo autonomo che coordinato in collaborazione con altri centri studi, istituti universitari pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, organi di tutela dello stato.

Art. 3. Soci

- a) Soci fondatori: si definiscono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla stesura del presente statuto ed in particolare: Cagliosi Valentina, Capocchia Carlo, Gori Enrico, Lazzarini Andrea, Masci Massimiliano, Matteini Chiari Maurizio, Mezzanotte Franco, Piacentini Sandro, Vagni Luciano, Zuccaccia Simone.

I soci fondatori nomineranno i componenti del consiglio d'amministrazione e il Revisore; a tale fine si riuniscono entro i 30 giorni precedenti alla cessazione dei predetti organi ovvero, in caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si riuniscono nei 30 giorni successivi alla cessazione predetta.

Il socio fondatore ha facoltà di trasferire ad un discendente la qualifica; tale trasmissione deve essere effettuata in vita previa presentazione e preparazione del successore alla cultura dell'Associazione.

- b) Soci onorari: si definiscono soci onorari persone di riconosciuto moralità che avranno dimostrato di aver contribuito in modo significativo alla valorizzazione della civiltà etrusca nel rispetto dei principi espressi dal presente statuto. I soci onorari sono nominati dal consiglio di amministrazione.
- c) Soci sostenitori: sono soci sostenitori persone di riconosciuta moralità che intendono sostenere l'iniziativa e che sono accettati dal consiglio di amministrazione per essersi particolarmente distinti nei settori di attività dell'Associazione.
- d) Amici dell'associazione: si definiscono amici dell'Associazione coloro che sostengono le attività dell'Associazione con servizi, prestazioni, donazioni.

Art. 4. Cariche e funzioni associative.

Gli organi chiamati a realizzare gli scopi e le finalità statutarie dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Segretario;
- f) il Revisore.

Art. 5. Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea generale dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata per disposizione del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta di almeno un terzo dei soci, di cui all'art. 3, commi a), b), c) e d). E' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno quindici giorni prima con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione. Copia dell'avviso deve essere affissa nella sede sociale.
4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e ha i seguenti compiti:
 - a) Approva il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) Approva il bilancio previsionale e relativi programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) Approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
5. Per il suo svolgimento è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e aventi diritto al voto.
6. Ogni Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Segretario e il Segretario redige il verbale della stessa.



7. Tutti i soci e i rappresentanti delle persone giuridiche o enti associati hanno diritto ad un voto ciascuno.
8. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio di Amministrazione, salvo per l'approvazione del consuntivo, del bilancio di previsione e per le deliberazioni riguardanti la responsabilità dei Consiglieri. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Art. 5. Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata per disposizione del Consiglio di Amministrazione su richiesta di almeno un terzo dei soci fondatori; è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata almeno quindici giorni prima con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione. Copia dell'avviso deve essere affissa nella sede sociale.
3. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente destinazione delle eventuali attività patrimoniali che dovranno essere devolute ad altra istituzione locale avente analoga finalità e/o alla Circoscrizione comunale del comprensorio, con specifica destinazione. Delibera altresì, sulle altre materie riservate dalla legge. Può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione per motivi eccezionali, ogni qualvolta se ne presenta la necessità.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei due terzi dei soci fondatori presenti ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti, in prima convocazione, e il venticinque per cento dei presenti in seconda convocazione. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 6. Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri ogni due anni. Presiede, governa e rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, anche in caso di costituzione in giudizio. Ha la firma sociale di fronte a terzi.
2. Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni delle assemblee del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati contributi economici di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie e quietanze.
4. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con procura speciale, a soci dell'Associazione.

Art. 7. Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è designato dal Presidente fra i membri del Consiglio di Amministrazione e ne fa le veci ogni qual volta il Presidente è assente o impedito.

Art. 8. Il Segretario

1. Il Segretario viene designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Resta in carica due anni.
2. Il Segretario è tenuto all'adempimento dei seguenti compiti:
 - a) riceve e conserva tutti i documenti e registri;
 - b) attende alla corrispondenza, alle convocazioni, alla compilazione ed alla tenuta dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - c) dispone le pubblicazioni di tutte le deliberazioni adottate dagli organi statutari dell'Associazione;
 - d) provvede alla divulgazione delle "notizie"/attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) per quanto sopra specificato può avvalersi della collaborazione di altri soci;
 - f) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9. Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea dei soci fondatori ogni due anni.
2. Qualora durante il biennio un consigliere dia le dimissioni o non può continuare a prestare la sua opera, egli viene sostituito da altra persona nominata dall'Assemblea dei soci fondatori.
3. Costituiscono requisiti indispensabili per l'elezione a membro del Consiglio di Amministrazione:
 - a) la qualità di socio fondatore o sostenitore o onorario.
 - b) il conseguimento del diciottesimo anno di età.
4. Non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione o ricoprire incarichi in seno all'Associazione coloro i quali svolgono direttamente attività partitica, in quanto hanno incarichi o svolgono propaganda attiva a favore di partiti o aggregazioni politiche. Allo scopo l'eletto è tenuto a dichiarare, pena la sua decadenza, di non versare in una delle due condizioni sopra esposte.

Art. 10. Convocazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.
2. Ai lavori del Consiglio di Amministrazione possono partecipare anche associati non facenti parte di detto organo, previa autorizzazione da parte del Consiglio stesso.
3. Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.
4. Le votazioni sono normalmente palesi.
5. A parità di voti nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

6. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Associazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione designa al suo interno il Segretario ed il Revisore.

Art. 11. Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) redigere il bilancio consuntivo ed approvare la relazione del Presidente sulla gestione dell'anno trascorso, entro il mese di febbraio di ciascun anno, e sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione;
 - b) predisporre il programma ed il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in attuazione dei fini statutari, entro il mese di gennaio di ciascun anno;
 - c) nominare nel suo ambito i responsabili settoriali delle varie attività che rientrano negli scopi dell'Associazione;
 - d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - e) deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività e la gestione dell'Associazione;
 - f) conferire procure sia generali che speciali, fatte salve le facoltà attribuite al Presidente;
 - g) deliberare l'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci;
 - h) provvedere alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare come disciplinato in precedenza;
 - i) fissare la eventuale quota associativa;
 - j) deliberare ed attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, relativi alle attività sopra indicate e che comunque rientrino negli scopi dell'Associazione, fatta eccezione per quelli che per disposizioni di legge o di Statuto sono riservati all'Assemblea;
 - k) nominare i soci onorari;
 - l) nominare i membri dei Comitati Scientifici e di Ricerca che proporranno programmi di attività da sottoporre alla approvazione preventiva e deliberativa del Consiglio di Amministrazione;
 - m) redigere, modificare e ratificare il regolamento interno che disciplina le attività dell'Associazione.

Art. 12. Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione entro i primi 20 giorni dal suo insediamento e resta in carica per due anni.
2. Il Revisore non può essere scelto tra i soci dell'Associazione.

Art. 13. Rinnovo delle cariche sociali

1. Le cariche sociali si rinnovano ogni due anni entro 30 giorni dalla scadenza.



Il Consiglio di Amministrazione uscente convoca l'Assemblea dei soci fondatori per presentare le attività realizzate nei due anni di mandato ed avvia la procedura per il rinnovo delle cariche. I soci fondatori dopo uno scambio di consultazione sul futuro dell'Associazione, sentite le proposte di ogni membro, per alzata di mano nomineranno i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Tutti i membri sono comunque rieleggibili.

14. Sanzioni disciplinari.

I soci debbono rispettare gli scopi e le finalità dell'Associazione e debbono usare i metodi previsti dal presente Statuto e dal conseguente regolamento interno. Nell'eventualità di dissenso il Consiglio di Amministrazione può ricorrere a sanzioni disciplinari che consistono nell'ammonimento e, in caso di persistenza, nell'espulsione del socio.

16. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) ogni lascito, donazione, acquisizione per atto tra vivi o morti, causa che possa comunque pervenire all'associazione a qualsiasi titolo;
- b) eventuali contribuzioni pubbliche e private;
- c) eventuali convenzioni con enti pubblici sulla base di quanto disposto dalla legge.

17. Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente